

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

### **Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO**

#### **RICORSO EX ART 414 C.P.C.**

#### **Oggetto: mobilità scolastica.**

**PER: Prof.ssa MIRABILE Federica** (MRBFRC86B59C978U) nata a Copertino il 19/02/1986 e residente in Cassano D'Adda alla Via Cascina Belvignate n. 21, rappresentata e difesa, come da mandato allegato in calce al presente ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0832345677.

#### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale Provinciale di Milano**, in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in quanto domiciliataria *ex lege*;

\*\*\*

Tanto premesso, la parte istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

#### **FATTO**

1. La Prof.ssa Mirabile è una docente che presta attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Quintino di Vona di Cassano d'Adda, individuata in qualità di docente annuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 9-bis del D.L. n. 73/2021, in quanto inserita nella relativa graduatoria di merito regionale (**doc.1**).



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

2. Tale norma prevede che il primo contratto di ruolo, quello in corso, sia a tempo determinato, il quale sarà poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a seguito dell'anno di prova e della relativa valutazione di idoneità
3. La predetta norma ha indetto il c.d. concorso straordinario, ed ha altresì previsto l'assunzione in ruolo dei docenti che, come l'odierna ricorrente, siano risultati vincitori.
4. Il presupposto giuridico che era stato stabilito dalla predetta norma, affinché la parte ricorrente potesse partecipare al concorso, da cui è poi scaturita l'immissione in ruolo con il relativo periodo di prova in corso, era che la docente avesse svolto almeno tre anni di servizio pregresso.
5. Il totale degli anni scolastici di servizio svolti dalla docente, compreso l'anno scolastico attuale, e se venissero altresì computati gli anni di precariato, sarebbe infatti pari ad otto anni (**doc.2**), come si evince dalla seguente tabella riepilogativa del servizio scolastico prestato dalla docente in regime di precariato sulla stessa classe di concorso A022 (ex A043) (*italiano storia geografia nella scuola secondaria di I grado*).

Istituzione scolastica	Classe concorso	Tipologia contratto	Anno scolastico lavorato
IC Daniela Mauro di Pessano con Bornago	A022 (ex A043)	Determinato	a.s. 2015/2016
IC Quintino di Vona di Cassano d'Adda	A022 (ex A043)	Determinato	a.s. 2016/2017
IC Quintino di Vona di Cassano d'Adda	A022	Determinato	a.s. 2017/2018
IC Alda Faipo' di Gessate	A022	Determinato	a.s. 2019/2020
IC Alda Faipo' di Gessate	A022	Determinato	a.s. 2020/2021
IC Manzoni di Pozzuolo Martesana	A022	Determinato	a.s. 2021/2022
IC Manzoni di Pozzuolo Martesana	A022	Determinato	a.s. 2022/2023
IC Quintino di Vona di Cassano d'Adda	A022	Art. 59 co 9bis del DL 73/2021	a.s. 2023/2024



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

6. La docente, inoltre, in vista della mobilità scolastica, ha inviato la domanda per l'assegnazione provvisoria relativa all'a.s. 2024/2025, come previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 30/2024 (**doc.3**), al fine di rientrare nel proprio comune di origine e familiare: la provincia di Lecce.
7. Tuttavia, con l'Ordinanza n. 30/2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha impedito alla ricorrente di partecipare all'ambita procedura di mobilità, in quanto il dicastero ha previsto che la richiesta di assegnazione provvisoria poteva essere effettuata soltanto dai docenti che avessero maturato tre anni di servizio di ruolo, senza perciò computare il periodo lavorativo pregresso svolto con contratti di lavoro a tempo determinato.
8. La richiesta di partecipazione per l'assegnazione provvisoria poteva dunque essere inoltrata attraverso la modalità *online*.
9. La ricorrente ha comunque inviato la richiesta di partecipazione (**doc.4**), la quale è stata respinta mediante l'allegato provvedimento (**doc.5**), di cui si chiede la disapplicazione per le ragioni che qui di seguito sono riportate.
10. Per tali motivi, la ricorrente propone le seguenti doglianze.

### MOTIVI

#### I

**VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO EURO UNITARIO - APPLICAZIONE ANTI COMUNITARIA DELL'ART. 13, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 59, SOSTITUITO DALL'ART. 44, COMMA 1, LETTERA G), DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79, E DELL'ART. 399, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, COME DA ULTIMO**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

### **SOSTITUITO DALL'ART. 5, COMMA 20, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2023, N. 74.**

**1.1.** Va anzitutto osservato che la ricorrente ha svolto un periodo di servizio precario pari ad almeno otto anni scolastici sulla stessa di concorso (**già doc.2**).

**1.2.** Ora, tale periodo di servizio non è stato ingiustamente computato dal Ministero, ai fini del triennio utile per la partecipazione alla mobilità scolastica, con derivante discriminazione basata sulla tipologia contrattuale.

**1.3.** Nello specifico, l'Ordinanza ministeriale n. 30/2024, art. 1, comma 4 e ss, stabilisce che: *“Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.*

*I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025.*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

*I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*

*I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.”*

**1.4.** E' evidente che il quadro normativo sopra riportato, presenta alcuni elementi di frammentarietà legati alla tecnica di produzione normativa (senz'altro opinabile); invero, la normativa menzionata nel predetto capo dell'ordinanza, che si è succeduta nel comparto, risiede, vale la pena ribadire, nel presente combinato disposto: art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

**1.5.** La predetta norma, dunque, evoca il vincolo triennale a carico dei docenti di ruolo per i quali si computa il periodo lavorativo svolto a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato; ma non prevede invece che tale computo sia riferito anche al servizio pregresso, con la conseguenza che la parte ricorrente, sotto tale profilo, è come se -in sostanza- iniziasse da zero la propria attività lavorativa ancorché la mansione svolta negli anni sia stata sempre la stessa, e cioè quella di insegnare nella classe di concorso A022 (*italiano storia geografia nella scuola secondaria di I grado*).



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

**1.6.** Occorre inoltre evidenziare come sia la stessa normativa a prevedere una deroga al suddetto vincolo triennale in favore dei docenti: *“che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”*.

**1.7.** Tuttavia, tale deroga, come si può evincere da quanto sopra riportato, è del tutto immotivata ed illogica, non essendo possibile rinvenire alcuna spiegazione razionale circa il motivo per cui ai docenti assunti ai sensi dell’art. 59 comma 4 del Dl n. 73/2021, non si applichi il vincolo triennale, mentre per i docenti, che, come l’odierna ricorrente, siano stati assunti per mezzo di altro canale, ossia tramite il concorso (art. 59 comma 9 bis DL 73/2021), trovi invece applicazione il limite temporale gravato.

**1.8.** Inoltre, sussistono seri dubbi sul profilo della compatibilità della predetta norma con il diritto euro unitario.

**1.9.** Al riguardo, infatti, appare utile sottolineare che anche nel comparto della scuola pubblica, com’è noto, è ormai in vigore il **principio di non discriminazione** tra lavoratori precari e lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come sancito dalla **Direttiva Comunitaria 70/99CE** e dalla nota giurisprudenza comunitaria sul punto intervenuta.

**1.10.** Nello specifico, la predetta direttiva europea è chiara nel prevedere come gli Stati membri non possano effettuare alcuna discriminazione tra lavoratori in base alla tipologia contrattuale e, dunque, gli stessi Stati hanno l’obbligo di conformarsi alla predetta disposizione euro unitaria.

**1.11.** Il principio della **parità di trattamento** tra lavoratori, a prescindere dalla tipologia che regola il rapporto contrattuale, è dunque una disposizione oramai consolidata nel nostro ordinamento.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

1.12. In caso contrario, invero, laddove la norma primaria venisse interpretata nel senso di computare il solo periodo di ruolo e non anche il periodo di precariato, la stessa norma dovrebbe essere **disapplicata** poiché in contrasto con la direttiva europea ovvero, in subordine, la norma dovrebbe essere rimessa alla Corte di Giustizia europea per incompatibilità comunitaria in relazione alla direttiva 70/99CE.

1.13. Invero, la permanenza degli effetti della norma in vigore conduce ad una palese discriminazione tra lavoratori che svolgono la medesima mansione, priva di giustificazione sul piano ordinamentale.

1.14. La ricorrente, in definitiva, ha già svolto almeno tre anni scolastici di servizio, ma, nonostante questo, il Ministero si limita a computare il solo periodo di ruolo, senza ingiustamente dare alcuna rilevanza al periodo pregresso di precariato.

1.15. Inoltre, non appare inutile sottolineare come ogni istituto giuridico nazionale, che all'origine era sorto con riferimento ai soli docenti di ruolo, sia stato poi esteso inevitabilmente anche in favore dei docenti precari (si pensi, *mutatis mutandis*, alle note vicende legate alle differenze retributive, ai contratti a termine, etc.).

1.16. La giurisprudenza euro unitaria tende dunque (sin dalla nota “sentenza Mascolo”) a parificare sotto il profilo della tempistica la posizione dei docenti di ruolo con quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

1.17. In via gradata, sempre con riferimento alla predetta normativa primaria come evocata dalla stessa ordinanza (art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74), se intesa in senso ostativo, ove non dovesse essere rimessa al vaglio della Corte di Giustizia Europa, dovrebbe, in alternativa, essere valutata dalla Corte costituzionale in relazione agli artt. 1,2,3,4,97



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

Cost. salvo altri, nella parte in cui ai fini della partecipazione alla mobilità scolastica non prevede il computo del periodo svolto con contratto di lavoro a termine.

**1.18.** Peraltro, appare opportuno sottolineare come il padre della attuale ricorrente, Sig. Antonio Mirabile, sia stato riconosciuto soggetto invalido ai fini del collocamento mirato, ne deriva che il ricongiungimento familiare è anche motivabile sotto tale profilo (**doc.6**).

**1.19.** Ad ogni modo, deve anche essere sottolineato che normativa attuale non richiede alcuna giustificazione riguardo alle ragioni per cui la docente richieda l'assegnazione provvisoria, essendo l'esigenza di mobilità legata alla persona della lavoratrice, e tale istituto giuridico si distingue da altri quali, ad esempio, il trasferimento.

**1.20.** In altro modo, tanto l'ordinanza quanto la normativa primaria, ai fini della partecipazione alla mobilità scolastica per l'assegnazione provvisoria, non richiedono alcuna motivazione alla base; l'esclusione della ricorrente, infatti, è avvenuta per i censuati requisiti di natura temporale, ossia per il mancato computo del servizio prestato in condizione di pre-ruolo.

**1.21.** Al contrario, se venisse computato anche il pre-ruolo, la parte ricorrente potrebbe partecipare alla mobilità scolastica.

**1.22.** Inoltre, ove occorra, si rileva che anche il CCNI (**doc.7**) non prevede tale forma di computo, ne deriva che anch'esso merita, nei limiti dell'interesse, per le stesse ragioni sopra viste, di essere disapplicato oppure dichiarato nullo ovvero annullato *in parte qua*, in quanto lede i principi fondamentali del diritto del lavoro europeo, nella parte in cui impone una distinzione, ai fini della carriera – sotto il profilo della mobilità – tra servizio svolto in regime di precariato e servizio di ruolo. Tale discriminazione finisce infatti per violare anche in questo caso la *ratio* della direttiva 70/99CE.

**1.23.** Infine, nn altro elemento di doglianza, che si ricollega a quanto sin qui visto, consiste nel fatto che secondo il provvedimento di rigetto la parte ricorrente non potrebbe partecipare all'assegnazione provvisoria in quanto non sarebbe di ruolo.





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

**1.24.** Ora, tale circostanza, oggetto di censura, non tiene ingiustamente conto della differenza che intercorre tra docenti supplenti e docenti che, come la ricorrente, sono stati assunti ai sensi dell'art. 59 comma 9 bis del DL n. 73/2021.

**1.25.** Invero, l'odierna ricorrente non svolge mera attività di supplenza, come sarebbe quella intesa ai sensi del d.lgs. 294/1994, bensì è stata assunta con contratto a termine, che, *fictio iuris*, è da intendersi a tempo indeterminato, in quanto rientrante nell'alveo della normativa speciale di cui al DL 73/2021 art. 59 co 9 bis.

**1.26.** Tale norma, proprio al fine di contenere il fenomeno del precariato scolastico, ha previsto l'indizione di concorsi riservati ai docenti con almeno trentasei mesi di servizio, e, nel caso in cui i docenti avessero superato il concorso, come la ricorrente, sarebbero stati immessi in ruolo attraverso dapprima un contratto a tempo determinato che, al termine dell'attività scolastica, previa discussione di idoneità, si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato.

**1.27.** Diverso, invece, sarebbe stato se la ricorrente fosse stata assunta con contratto a termine, il quale mai avrebbe potuto essere trasformato in contratto di lavoro stabile.

**1.28.** Da ciò discende che la docente, nonostante abbia otto anni di pre-ruolo, dovrebbe attendere almeno ulteriori tre anni per partecipare alla procedura di mobilità nel caso in cui non venisse valutata la specificità dell'assunzione nonché non venisse valorizzato il periodo di precariato nell'ottica di una lettura comunitariamente orientata della norma.

**1.29.** Nel caso in cui poi la ricorrente non dovesse superare l'anno di prova vedrebbe perdere il bene della vita sulla base dell'antico brocardo *simul stabunt simul cadent*.

## II

### ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE

### MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Com'è noto, nel rito del lavoro non esistono i controinteressati. Tuttavia, nel processo civile del lavoro possono esistere i litisconsorti necessari e l'integrazione o



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

meno del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102, comma 2, cpc, è rimessa al Giudice del Lavoro e non alla parte privata.

Infatti, ai sensi del predetto articolato (art. 102, comma 2, cpc), nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere il contraddittorio non integro, potrà disporre l'integrazione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse rinvenire la presenza di altri soggetti, da rinvenire ad esempio nei docenti che hanno partecipato alla procedura ambita dalla parte istante e che potrebbero essere scavalcati dalla stessa a seguito degli esiti della procedura di mobilità, salvo altra indicazione secondo giustizia, si chiede, come da prassi, di procedere alla notificazione del presente ricorso tramite i pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 151 cpc ovvero ove occorra ai sensi dell'art. 150 cpc fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione.

Tanto premesso e considerato, *Voglia* Codesto Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Nel merito (ove occorra previa rimessione alla Corte costituzionale ovvero previa disapplicazione della normativa interna, anche attraverso il trasferimento degli atti alla CGUE, in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di compatibilità comunitaria della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria laddove dovesse essere intesa nel senso di escludere il servizio pregresso dal computo degli anni necessari per la partecipazione alla mobilità scolastica):**

- 1. ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto valido, ai fini della partecipazione alla mobilità scolastica per l'assegnazione provvisoria, il servizio pregresso svolto con il medesimo datore di lavoro, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.**
- 2. ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a partecipare alla mobilità scolastica ai fini dell'assegnazione provvisoria nella provincia di Lecce, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX DUE LINEE: 0832345677 – 0513512147

3. **Ove occorra: DISAPPLICARE l'Ordinanza ministeriale n. 30/2024 nella parte in cui impedisce la partecipazione nonché il provvedimento di rigetto, tramite cui è stata negata l'assegnazione provvisoria, e gli esiti della mobilità pubblicati sul sito istituzionale dell'ATP di Milano (doc.9), fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.**
4. **CONDANNARE: la parte pubblica ad emettere ogni attività necessaria ai fini della partecipazione della ricorrente alle procedure di mobilità scolastica, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.**

### **Con condanna alle spese**

Si allega:

- 1) Contratto della ricorrente;
- 2) Copia contratti di lavoro pregressi;
- 3) Ordinanza Ministeriale n. 30 2024;
- 4) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
- 5) Provvedimento di rigetto;
- 6) Certificato;
- 7) CCNI mobilità 2024/2025;
- 8) CCNL comparto scuola;
- 9) Esiti della mobilità per l'a.s. 2024/2025 pubblicati sull'ATP di Milano:  
<https://milano.istruzioneelombardia.gov.it/20240517decr0001183/>

Valore indeterminabile – Pubblico impiego - cu € 259,00, se dovuto.

Salvezze illimitate.

Bologna-Milano, f.to Avv. Sirio Solidoro

